



Roma, 09/11/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200011898/A.G.
Oggetto: D.M. 28.6.2022– Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.

Circolare n. 14058
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI
ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche
il cui impiego è considerato doping***

Riferimenti: Ministero della Salute -Decreto 28 giugno 2022 *Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.* (GU Serie Generale n.250 del 25-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 39).

Con decreto [28 giugno 2022](#), in vigore dal 25 ottobre 2022, è stata approvata la nuova lista delle sostanze e pratiche mediche il cui impiego è considerato doping.

La nuova lista, che sostituisce quella allegata al decreto 4 agosto 2021 (cfr. circolare federale n. [13348 del 26.11.2021](#)), recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore a livello internazionale dal 1° gennaio 2022.

Si evidenziano di seguito le principali novità introdotte che non comportano tuttavia nuovi particolari adempimenti per il farmacista preparatore rispetto a quanto previsto dalla normativa antidoping in vigore (L. 376/2000 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati – cfr circolari federali n. [11549 del 29.5.2019](#); n. [11774 del 22.10.2019](#); n. [12714 del 23.12.2020](#); n. [13348 del 26.11.2021](#); [13407 del 23.12.2021](#)).

Sostanza eliminata: Tetrizolina (S6)

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

Sostanze aggiunte: Osilodrostat (CYP11B1) (S1); Lonapegsomatropina, Somapacitan, Somatogon (S2); 4-fluorometilfenidato, Etilfenidato, Idrafinil (fluorenolo), Metilnaftidato ((+)-metil-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetato) (S6); BPC-157 (S0)

NON sono considerati dopanti

Per la classe S5 drosiprenone; pamabromo; somministrazione topica per uso oftalmico di inibitori dell'anidraasi carbonica (ad es. dorzolamide, brinzolamide); somministrazione locale di felipressina in anestesia dentale; mannitolo per somministrazioni diverse da quella endovenosa.

Per la classe S6 clonidina; i derivati dell'imidazolo per uso dermatologico, nasale o oftalmico (ad es. brimonidina, clonazolina, fenoxazolina, indanazolina, nafazolina, oximetazolina, xilometazolina) e gli stimolanti inclusi nel Programma di Monitoraggio 2022 (bupropione, caffeina, nicotina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo e sinefrina); epinefrina (adrenalina) per somministrazione locale, ad es. nasale, oftalmologica, o in associazione ad agenti anestetici locali.

Per la classe S8 cannabidiolo.

Per la classe S9 glucocorticosteroidi per vie di somministrazione diverse da orale, inclusa oromucosale (es. buccale, gengivale, sublinguale), endovenosa, intramuscolare o rettale.

CLASSI VIETATE

- S0 Sostanze non approvate
- Qualsiasi sostanza farmacologicamente attiva non compresa in alcuna delle sezioni della Lista sotto indicate e che non sia stata oggetto di approvazione da parte dell'AIFA per un impiego terapeutico nell'uomo (ossia farmaci in fase di sviluppo pre-clinico o clinico) o medicinali non più autorizzati, designer drugs, nonché sostanze approvate soltanto ad uso veterinario è sempre proibita.
- S1 Agenti anabolizzanti (si rammenta che il Ministero della salute in data 1° giugno 2021 ha emanato 3 decreti che vietano la prescrizione magistrale di alcune sostanze (*steroidi anabolizzanti androgeni; estratti di Citrus aurantium; metilrosanilinio cloruro* – cfr circolare federale n. [13063 del 18.6.2021](#)).
- S2 Ormoni peptidici, fattori di crescita, sostanze correlate e mimetiche
- S3 Beta-2-agonisti
- S4 Modulatori ormonali e metabolici
- S5 Diuretici e agenti mascheranti
- S6 Stimolanti
- S7 Narcotici
- S8 Cannabis sativa, indica e derivati
- S9 Glucocorticosteroidi
- P1 Beta-bloccanti

Si rammenta che i preparati magistrali a base di sostanze vietate per doping richiedono RNR in conformità alla Tabella N. 5 della FU XII ed. ad eccezione dei principi attivi appartenenti alle classi S5 ed S6 per uso topico (dermatologico, oculistico, rinologico, odontostomatologico) e di quelli appartenenti alla classe S9 per uso topico (cutaneo, oftalmico, nasale, auricolare e orofaringeo) che richiedono RR.

I farmacisti sono tenuti a riportare in etichetta delle preparazioni magistrali contenenti sostanze appartenenti alle classi vietate la relativa frase di avvertenza:

- **per le classi S5 e S6 per uso topico** “Attenzione per chi svolge attività sportive: il prodotto contiene sostanze vietate per doping. È vietata un'assunzione diversa, per schema posologico e per via di somministrazione, da quella prescritta”;

- **per tutte le altre classi** *“Per chi svolge attività sportiva: l’uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping”*;
- **per la classe S9** per uso topico non è richiesta alcuna frase di avvertenza.

I farmacisti sono tenuti ad inviare al Ministero i dati relativi alle quantità di principi attivi utilizzati nelle preparazioni magistrali nell’anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno e, da tale data, a conservare le RNR in originale e le RR in copia per 6 mesi, ad eccezione dei principi attivi appartenenti alla classe S9 ad uso topico (DM 24 ottobre 2006, modificato da DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019).

* * *

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)